# CAMERA DEI DEPUTATI N. **4517-A**

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

**(BURLANDO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(CIAMPI)**

E CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(ANDREATTA)**

Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore

*Presentato il 3 febbraio 1998*

(Relatore: **BIRICOTTI)**

**NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 29 luglio 1997, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.**

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

---

# PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

## (DIFESA)

La IV Commissione,

esaminati l'emendamento 6.8 (*nuova formulazione*) del Governo e connesso subemendamento 0.6.8.1 Chincarini ed altri, e l'articolo aggiuntivo 6.06 (*nuova formulazione*) del Governo;

esprimendo riserve in ordine all'inserimento da parte del Governo, attraverso emendamenti ed articoli aggiuntivi ad un disegno di legge vertente su materia di competenza di altra Commissione, di ulteriori argomenti che richiederebbero una discussione approfondita e non formale presso la Commissione difesa, competente per il merito;

1) in ordine all'articolo aggiuntivo 6.06 *(nuova formulazione)* del Governo.

Evidenziando che il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante « Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 », non ha apportato nell'ambito delle tre Forze armate alcuna modifica per quanto riguarda l'organico del Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Arma dei carabinieri;

considerando che l'organico degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera è attualmente fissato in 680 unità, secondo quanto previsto dalla tabella 2 – quadro VI allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

evidenziando che alle tradizionali competenze amministrative del Corpo ed all'esercizio di fatto delle funzioni di polizia e di sicurezza espletate nell'ambito del demanio marittimo, nel mare territoriale e nelle zone di alto mare di interesse nazionale, al servizio di polizia stradale nell'ambito dei porti, ed all'intensa attività volta a fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina si sono recentemente aggiunte anche nuove incombenze in materia di sicurezza della navigazione, di gestione delle stazioni terrestri italiane del sistema satellitare COSPAS-SARSAT di ricerca e soccorso, di gestione del sistema di rendicontazione delle navi che trasportano merci pericolose o inquinanti tra i porti dell'Unione europea, di controllo del naviglio da pesca, di responsabilità dell'organizzazione dei mezzi di soccorso nell'intera regione di interesse italiano in mare nei confronti di unità navali nazionali ed internazionali, e di attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

2) in ordine all'emendamento 6.8 *(nuova formulazione)* del Governo.

Ritenendo inopportuno individuare le risorse necessarie a far fronte agli oneri connessi agli aumenti di organico ivi previsti mediante riduzione delle risorse destinate al Centro per gli studi di tecnica navale, competente per la ricerca avanzata nei settori della ingegneria navale e per la difesa del mare e l'utilizzo delle risorse marine, anche alla luce del fatto che il bilancio del Centro per il 1997 non appare sufficientemente congruo;

invitando conseguentemente il Governo ad individuare una diversa modalità di copertura degli oneri ivi indicati;

raccomandando al Governo di trasmettere alle competenti Commissioni un piano dettagliato del programma di acquisizione delle unità navali ed aeree destinate alla Guardia di finanza, indicando la relativa evoluzione pluriennale e le previsioni complessive di spesa da sostenere per l'armonizzazione delle corrispondenti strutture del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto allo scopo di evitare sovrapposizioni e spreco di risorse;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

3) in ordine al subemendamento 0.6.8.1 Chincarini ed altri.

Rilevando che non è indicata alcuna risorsa finanziaria per coprire i costi connessi alle misure ivi previste e che non è chiarito in quali laghi e con quali strumenti portare avanti il programma ivi indicato;

esprime

PARERE CONTRARIO

delibera altresì di richiedere alla IX Commissione che il presente parere sia stampato ed allegato alla relazione per l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del Regolamento.

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, le parole: « per l'anno 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 1999 » e le parole: « per l'anno 2000 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 2000 »;

all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, le parole: « per l'anno 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 1999 » e le parole « per l'anno 2000 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 2000 »;

all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, le parole: « per l'anno 1998 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 1998 »;

all'articolo 4, comma 4, le parole: « per l'anno 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 1999 »;

all'articolo 5, comma 3, le parole: « per l'anno 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 1999 »;

all'articolo 5-*ter*, comma 1, le parole: « avviano » siano sostituite dalle seguenti: « possono avviare »;

all'articolo 5-*ter*, comma 2, dopo le parole: « a carico dello Stato », siano aggiunte le seguenti: « per l'anno 1998 »;

l'articolo 5-*ter*, comma 3, sia sostituito dal seguente:

« 3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998 »;

all'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, le parole: « per l'anno 1998 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 1998 », le parole: « per l'anno 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 1999 » e le parole: « per l'anno 2000 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 2000 »;

all'articolo 6, comma 2, lettera *b)*, le parole: « per l'anno 1998 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 1998 », le parole: « per l'anno 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 1999 » e le parole: « per l'anno 2000 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 2000 »;

all'articolo 6, comma 2, lettera *c)*, le parole. « per l'anno 1998 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 1998 » e le parole: « per l'anno 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 1999 »;

all'articolo 6, comma 2, lettera *d)*, le parole: « per l'anno 1998 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 1998 », le parole: « per l'anno 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « annui partire dall'anno 1999 » e le parole: « per l'anno 2000 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 2000 »;

all'articolo 6, comma 2, lettera *d-bis)*, le parole: « per l'anno 1998 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 1998 », le parole: « per l'anno 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 1999 » e le parole: « per l'anno 2000 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 2000 »;

all'articolo 6-*bis*, comma 1, le parole: « per l'anno 2000 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 2000 »;

all'articolo 6-*bis*, comma 3-*bis*, le parole: « per l'anno 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 1999 »;

all'articolo 6-*bis*, sia soppresso il comma 4;

all'articolo 6-*ter*, comma 1, primo periodo, le parole: « per l'anno 2000 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 2000 »;

all'articolo 6-*ter*, comma 1, terzo periodo, le parole: « per l'anno 2000 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 2000 »;

all'articolo 6-*ter*, sia soppresso il comma 2;

l'articolo 6-*septies*, comma 3, sia sostituito dal seguente:

« 3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 54 milioni per l'anno 1998, di lire 735 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.685 milioni annui a decorrere dall'anno 2000 »;

all'articolo 6-*octies*, comma 1, le parole: « per l'anno 2000 » siano sostituite dalle seguenti: « annui a partire dall'anno 2000 »;

all'articolo 6-*octies* sia soppresso il comma 2;

l'articolo 7 sia sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 7

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 115.054 milioni per l'anno 1998, di cui 56.000 milioni per limiti di impegno, in lire 207.535 milioni per l'anno 1999, dì cui 206.800 milioni per limiti di impegno, e in lire 504.885 milioni per l'anno 2000, di cui 503.200 milioni per limiti di impegno, si provvede:

*a)* quanto a lire 54 milioni per l'anno 1998, a lire 735 milioni per l'anno 1999 e a lire 1.685 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno

1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;

*b)* quanto a lire 115.000 milioni per l'anno 1998, a lire 206.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 503.200 milioni per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai finì del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

---

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

esaminato l'emendamento 6.8 *(nuova formulazione)* del Governo

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*(parere espresso il 30 giugno 1998)*

---

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

esaminato il disegno di legge n. 4517

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*(parere espresso il 28 luglio 1998)*

---

## PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

*a)* sugli emendamenti 3.2 e 3.3, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire l'esame degli effetti del divieto di subappalto;

*b)* sul subemendamento 0.3.11.2, con la seguente osservazione:

considerata l'importanza della materia, andrebbero specificati i modi e i termini per l'applicazione delle disposizioni recate dal subemendamento;

*c)* sul subemendamento 0.3.11.3, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il subemendamento nel senso di esplicitare l'esclusione di ogni forma surrettizia di intermediazione di manodopera;

*d)* sugli emendamenti 3.10, 3.11 e 5.5, nonchè sull'articolo aggiuntivo 3.02;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi.

---

## PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto appaiono coerenti con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, è autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:

*a)* limiti d'impegno di durata quindicennale per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 e 60.000 milioni per l'anno 2000;

*b)* limiti d'impegno di durata non superiore a dodici anni per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 e 30.000 milioni per l'anno 2000;

*c)* un ulteriore limite d'impegno di durata quindicennale per le finalità di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 261, in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1998.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. *Identico:*

*a)* limiti d'impegno di durata quindicennale per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni **annui a partire dall'**anno 1999 e 60.000 milioni **annui a partire dall'**anno 2000;

*b)* limiti d'impegno di durata non superiore a dodici anni per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni **annui a partire dall'**anno 1999 e 30.000 milioni **annui a partire dall'**anno 2000;

*c)* un ulteriore limite d'impegno di durata quindicennale per le finalità di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 261, in ragione di lire 20.000 milioni **annui a partire dall'**anno 1998.

**2. All'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e**

| | |
|---|---|
| | **dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio ».** |
| | **3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorché inferiore a quello di cui alla Risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi ».** |
| | **4. La durata massima delle operazioni di finanziamento di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, deve intendersi pari alla durata del limite di impegno in relazione al quale le medesime operazioni sono autorizzate.** |
| ART. 2. | ART. 2. |
| 1. In attuazione del regolamento (CE) n. 2600/97 del Consiglio del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, sugli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 21 dicembre 1994, relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1998. | *Identico.* |
| ART. 3. | ART. 3. |
| 1. È consentito alle imprese titolari di contratti fruenti dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre | 1. **Nell'ambito di un processo di aggregazione e qualificazione del sistema di imprese che operano nel settore delle co-** |

1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, affidare ad imprese, anche non iscritte all'albo delle imprese di costruzione navale, di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, ma in possesso delle necessarie strutture per effettuare direttamente le lavorazioni, la realizzazione di parti di scafo, fino ad un massimo del 30 per cento del peso complessivo dello stesso. Qualora l'appalto sia affidato ad imprese con sedi fuori dal territorio dell'Unione europea, le parti di scafo così realizzate non sono considerate ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui alle menzionate norme, anche agli effetti dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 564 del 1993.

**struzioni e trasformazioni navali,** è consentito alle imprese titolari di contratti fruenti dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, affidare ad imprese, anche non iscritte all'albo delle imprese di costruzione navale, di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, **dotate di risorse finanziarie, attrezzature e personale idoneo** per effettuare direttamente le lavorazioni, la realizzazione di parti di scafo, fino ad un massimo del **25** per cento del peso complessivo dello stesso. Qualora l'appalto sia affidato ad imprese con sedi fuori dal territorio dell'Unione europea, le parti di scafo così realizzate non sono considerate ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui alle menzionate norme, anche agli effetti dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 564 del 1993.

2. Le forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese di costruzione navale di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 261, si intendono comprensive anche delle collaborazioni con imprese di costruzione navale di Paesi dell'Unione europea per la realizzazione di commesse acquisite espressamente in dette forme di collaborazione. In tali ipotesi il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, è accordato solo in relazione alle parti della commessa realizzate in Italia.

2. *Identico*.

3. Resta ferma ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, l'esclusione del riconoscimento di nuova capacità produttiva assistibile, conseguente alla creazione di nuove strutture produttive, nonché della possibilità di procedere all'iscrizione di nuove imprese all'albo dei costruttori navali.

3. *Identico*.

4. Il possesso del requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *d)*, della legge 14 giugno 1989, n. 234, è richiesto solo per le imprese di costruzione navale.

4. *Identico*.

**5. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale, per i quali venga richiesto il contributo di**

**cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, che affidano parte delle lavorazioni in appalto sono tenute a comunicare alle competenti direzioni provinciali del lavoro ed agli istituti previdenziali, nonché alle associazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti, entro sessanta giorni dall'affidamento in appalto delle lavorazioni stesse, l'elenco nominativo delle imprese, nonché la consistenza della forza lavoro impiegata ed i contratti collettivi applicati da tali imprese, come da queste comunicato. È fatto comunque salvo il divieto di ogni forma di intermediazione di manodopera ed è confermata la disciplina vigente in materia di sicurezza.**

**6. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui al comma 5 riscontrata da parte dei competenti organismi e rilevata dal Ministero dei trasporti e della navigazione determina l'esclusione dal contributo per la parte delle lavorazioni effettuate dalle suddette imprese non regolarmente denunciate.**

ART. 4.

1. Alle imprese, cui, con provvedimenti adottati entro il 31 dicembre 1997, sono stati concessi contributi sul credito navale, ai sensi degli articoli 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1982, n. 361, e successive modificazioni, nonché ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e dell'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a corrispondere anticipatamente, in un'unica soluzione, le ultime rate di contributo ancora da erogare per un importo corrispondente a quello delle rate intercorrenti tra il semestre successivo all'inizio dei lavori di costruzione e quello di effettiva decorrenza della erogazione del contributo. Contestualmente alla corresponsione dell'anticipazione sono annullati gli impegni di spesa relativi alle rate anticipate.

ART. 4.

1. Alle imprese, cui, con provvedimenti adottati entro il **31 luglio 1998,** sono stati concessi contributi sul credito navale, ai sensi degli articoli 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1982, n. 361, e successive modificazioni, nonché ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e dell'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, **per lavori iniziati entro il 28 febbraio 1997** il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a corrispondere anticipatamente, in un'unica soluzione, le ultime rate di contributo ancora da erogare per un importo corrispondente a quello delle rate intercorrenti tra il semestre successivo all'inizio dei lavori di costruzione e quello di effettiva decorrenza della erogazione del contributo. Contestualmente alla corresponsione dell'anticipazione sono annullati gli impegni di spesa relativi alle rate anticipate.

| | |
|---|---|
| 2. L'anticipazione della corresponsione di cui al comma 1 è esclusa per le rate il cui pagamento è imputato agli esercizi finanziari 1998 e 1999. | 2. *Identico*. |
| 3. Le imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 sono tenute a presentare, a pena di decadenza, istanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le rate di contributo anticipate siano oggetto di cessione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, notificata all'Amministrazione, l'istanza stessa è presentata dal titolare del contributo congiuntamente al nulla osta del cessionario o, in alternativa, dal cessionario congiuntamente al nulla osta del cedente. L'anticipazione di cui al comma 1 è comunque disposta solo a favore del cessionario. | 3. Le imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 sono tenute a presentare, a pena di decadenza, istanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge **o dalla data del provvedimento di concessione se successiva.** Nel caso in cui le rate di contributo anticipate siano oggetto di cessione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, notificata all'Amministrazione, l'istanza stessa è presentata dal titolare del contributo congiuntamente al nulla osta del cessionario o, in alternativa, dal cessionario congiuntamente al nulla osta del cedente. L'anticipazione di cui al comma 1 è comunque disposta solo a favore del cessionario. |
| 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite d'impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni per l'anno 1999. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni. | 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite d'impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni **annui a partire dall'anno 1999.** Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni. |
| 5. La decorrenza di erogazione del contributo al creditore navale dal semestre successivo all'inizio dei lavori, prevista dalle norme di legge di cui al comma 1, va intesa come termine iniziale prima del quale le rate medesime non possono in ogni caso essere fatte decorrere. La decorrenza effettiva inizia solo dall'esercizio finanziario nel quale è possibile assumere il relativo impegno di spesa. | 5. *Identico*. |
| ART. 5. | ART. 5. |
| 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (CETENA) di Genova, un contributo sulle | 1. *Identico*. |

spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre in collaborazione con il Consorzio Confitarma-Finmare per la ricerca (COFIR) di Genova e da completare entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e fluviale.

2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonché per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonché per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, **tenendo altresì conto delle attività di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.**

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 4.000 milioni per l'anno 1999.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire **1.000** milioni **annui a partire dall'**anno 1999.

**ART. 6.**

**1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:**

***a)*** **al comma 6, le parole da: « di cui » fino a: « cantieri » sono soppresse;**

***b)*** **al comma 7, la parola: « acquisizione » è soppressa.**

**2. Il programma di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.**

**ART. 7.**

**1. Al fine di favorire e riqualificare l'occupazione nell'industria navalmeccanica, le regioni possono avviare programmi specifici di formazione di manodopera qualificata.**

| | |
|---|---|
| | **2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni nelle quali hanno sede cantieri di costruzione e riparazione navale, stabilisce le quote di finanziamento a carico dello Stato per l'anno 1998 per lo svolgimento dei programmi di cui al comma 1.** |
| | **3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.** |
| ART. 6. | **ART. 8.** |
| 1. Per rendere più efficaci le attività operative di propria responsabilità il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a disporre: | 1. *Identico:* |
| *a)* l'adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione con unità atte ai compiti di vigilanza e soccorso di propria competenza; | *a) identica;* |
| *b)* la costruzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di unità navali di tipologia simile ai pattugliatori classe « Cassiopea », affidate alla Marina militare per la vigilanza a tutela degli interessi nazionali, al di là del limite esterno del mare territoriale, e gestite dal Ministero della difesa; | *b) identica;* |
| *c)* prototipi, d'intesa con il Ministro della difesa, di sistemi ed apparati per unità navali di futura generazione, destinate a finalità analoghe a quelle di cui alla lettera *b)*; | *c) identica;* |
| *d)* l'adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione con velivoli **ad ala rotante** atti ai compiti di vigilanza, ricerca e soccorso di propria competenza. | *d)* l'adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione con velivoli atti ai compiti di vigilanza, ricerca e soccorso di propria competenza. |

| | |
|---|---|
| | **2. Allo scopo di rendere più efficaci le attività operative in mare, il Corpo della Guardia di finanza dispone un programma di interventi finalizzato ad adeguare la propria componente aeronavale con unità e velivoli atti ai compiti di polizia economica e finanziaria e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in mare.** |
| 2. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti di impegno della durata massima di quindici anni: | 3. *Identico:* |
| *a)* per gli investimenti di cui alla lettera *a)* del comma 1, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1998, 15.000 milioni per l'anno 1999 e 10.000 milioni per l'anno 2000; | *a)* per gli investimenti di cui alla lettera *a)* del comma 1, in ragione di lire 15.000 milioni **annui a partire dall'**anno 1998, 15.000 milioni **annui a partire dall'**anno 1999 e 10.000 milioni **annui a partire dall'**anno 2000; |
| *b)* per gli investimenti di cui alla lettera *b)* del comma 1, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1998, 10.000 milioni per l'anno 1999 e 20.000 milioni per l'anno 2000; | *b)* per gli investimenti di cui alla lettera *b)* del comma 1, in ragione di lire 5.000 milioni **annui a partire dall'**anno 1998, 10.000 milioni **annui a partire dall'**anno 1999 e 20.000 milioni **annui a partire dall'**anno 2000; |
| *c)* per gli investimenti di cui alla lettera *c)* del comma 1, in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e 3.000 milioni per l'anno 1999; | *c)* per gli investimenti di cui alla lettera *c)* del comma 1, in ragione di lire 2.000 milioni **annui a partire dall'**anno 1998 e 3.000 milioni **annui a partire dall'**anno 1999; |
| *d)* per gli investimenti di cui alla lettera *d)* del comma 1, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1998, 4.000 milioni per l'anno 1999 e 2.000 milioni per l'anno 2000. | *d)* per gli investimenti di cui alla lettera *d)* del comma 1, in ragione di lire 4.000 milioni **annui a partire dall'**anno 1998, 4.000 milioni **annui a partire dall'**anno 1999 e 2.000 milioni **annui a partire dall'**anno 2000; |
| | ***e)* per gli investimenti di cui al comma 2, in ragione di lire 10.000 milioni annui a partire dall'anno 1998, 10.000 milioni annui a partire dall'anno 1999 e 10.000 milioni annui a partire dall'anno 2000.** |
| 3. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e all'articolo 8, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261. | **4.** Per la corresponsione delle somme di cui al comma **3** si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e all'articolo 8, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261. |

**ART. 9.**

**1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta un programma sulla base delle richieste delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, sentite le regioni interessate. Lo schema di programma degli interventi finanziabili e di ripartizione delle risorse, prima della definitiva adozione, è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari. Le autorità portuali o, in mancanza, il Fondo gestione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ai fini della realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 100 miliardi annui a partire dall'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede annualmente ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.**

**2. All'articolo 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: « Segrate-Lacchiarella » sono soppresse. L'interporto « Marcianise-Nola », di cui al medesimo comma 1, si intende costituito da due distinte unità.**

**3. Per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di lire 20 miliardi annui a partire dall'anno 2000. Il piano degli interventi di cui al presente comma, da definire tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, prima della definitiva adozione, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Il piano degli**

**interventi di cui al presente comma, che utilizza le risorse di cui alla presente legge, nonché quelle previste al comma 3 del citato articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, deve tenere conto prioritariamente delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto merci ed il riequilibrio modale attraverso una equilibrata rete nazionale di infrastrutture interportuali previa valutazione della reale capacità di spesa.**

**4. Per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, sono concessi contributi rapportati ad un limite di impegno quindicennale di lire 21,8 miliardi annui a partire dall'anno 1999 da corrispondere con i criteri, le modalità e le procedure di cui alla citata legge 4 agosto 1990, n. 240, e all'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.**

**5. Nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, è assegnato almeno il 40 per cento delle risorse previste per gli interventi di cui ai commi 1 e 3. Tale assegnazione è subordinata alla presentazione di progetti cantierabili e finalizzati allo sviluppo del sistema portuale nazionale, in relazione al rilancio dei traffici nazionali ed internazionali.**

**ART. 10.**

**1. Ai fini del risanamento del sistema idroviario padano-veneto di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi annui a partire dall'anno 2000. Con uno o più decreti il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, previa intesa con le regioni interessate, alla definizione e localizzazione degli interventi nonché alla ripartizione delle relative risorse sentiti gli enti locali interessati. Le regioni, nei limiti delle risorse attribuite, sono autorizzate a con-**

**trarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 40 miliardi annui a partire dall'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.**

**2. Lo schema di decreto di cui al comma 1, prima della definitiva adozione, è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.**

**ART. 11.**

**1. L'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:**

**« *1.* Le unità da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione è determinata conformemente alla categoria di progettazione di cui all'allegato II indicata nella dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:**

***a)* senza alcun limite per le unità appartenenti alla categoria di progettazione A);**

***b)* di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato) per le unità appartenenti alla categoria di progettazione B);**

***c)* litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino 2 metri (mare molto mosso) per le unità appartenenti alla categoria di progettazione C);**

***d)* speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e**

**altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione D) ».**

**2. L'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:**

**« *4.* Le unità da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza ».**

**3. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, le parole: « A), B) e C) » sono sostituite dalle seguenti « A), B), C) e D) ».**

**ART. 12.**

**1. All'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole da: « pari » fino a « assicurazioni » sono sostituite dalle seguenti: « di lire 7,5 miliardi annui, per il minore introito derivante dalla differenza di aliquota ».**

**ART. 13.**

**1. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente:**

**« Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatri-**

**colazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalità, o documento equipollente, è stato preso in consegna. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto ».**

**ART. 14.**

**1. Allo scopo di far fronte alle nuove incombenze assegnate al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, l'organico degli Ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, come definito dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali, è incrementato di 26 unità, suddivise come di seguito indicato:**

***a)*** **n. 1 Contrammiraglio;**

***b)*** **n. 4 Capitani di vascello;**

***c)*** **n. 7 Capitani di fregata;**

***d)*** **n. 3 Capitani di corvetta;**

***e)*** **n. 6 Tenenti di vascello;**

***f)*** **n. 5 Sottotenenti di vascello.**

**2. La Tabella 2: MARINA – QUADRO VI – Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. Per il conseguimento dell'incremento organico di cui al comma 1 in un biennio, per due anni è consentito il superamento delle immissioni annuali nei ruoli normali, come determinate dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997, di un numero non superiore a 20 unità.**

**3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 54 milioni per l'anno**

ART. 7.

**1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 46.000 milioni nell'anno 1998, lire 168.000 milioni nell'anno 1999 e lire 290.000 milioni nell'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.**

**1998, di lire 735 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.685 milioni annui a partire dall'anno 2000.**

**ART. 15.**

**1. Per gli interventi di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 53 miliardi per l'anno 1998, ed un limite di impegno quindicennale di lire 4,4 miliardi annui a partire dall'anno 2000.**

**ART. 16.**

**1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 115.054 milioni per l'anno 1998, di cui lire 56.000 milioni per limiti di impegno, in lire 207.535 milioni per l'anno 1999, di cui lire 206.800 milioni per limiti di impegno, e in lire 504.885 milioni per l'anno 2000, di cui lire 503.200 milioni per limiti di impegno, si provvede:**

***a)* quanto a lire 54 milioni per l'anno 1998, a lire 735 milioni per l'anno 1999 e a lire 1.685 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;**

***b)* quanto a lire 115.000 milioni per l'anno 1998, a lire 206.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 503.200 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del**

| | |
|---|---|
| | **bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.** |
| 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 2. *Identico*. |

ALLEGATO
*(Art. 14)*

Tabella 2: MARINA
Quadro VI: Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto

| Grado | Organico | Forma di avanzamento al grado superiore | Anni di anzianità minima di grado richiesti per: | | Periodi minimi richiesti per la valutazione | | Titoli, esami, corsi richiesti | Promozioni a scelta al grado superiore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valutazione a scelta | Promozione ad anzianità | Comando o attribuzioni specifiche | Imbarco | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| Ammiraglio Ispettore | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Contrammiraglio | 16 | scelta | – | – | – | – | – | 4 ogni 5 anni [a] |
| Capitano di vascello | 113 | scelta | 5 | – | 1 anno come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente. | – | – | 2 o 3 [b] |
| Capitano di fregata | 192 | scelta | 6 [c]<br>8 [d]<br>15 [e] | – | 1 anno come comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente. | – | – | 4 o 5 [f]<br>5 o 6 [g]<br>3 [h] |
| Capitano di corvetta | 78 | anzianità | – | 4 | – | – | – | – |
| Tenente di vascello | 170 | scelta anzianità | 7 | 10 | 1 anno come capo di ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente. | – | superare gli esami prescritti | 17 o 18 [i] |
| Sottotenente di vascello | 133 | anzianità | – | 6 | 18 mesi di servizio presso una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo o servizio equipollente. | – | conseguire la laurea | – |
| Guardiamarina | – | anzianità | – | 2 [l] | – | – | superare gli esami prescritti | – |

[a] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo, quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
[b] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno.
[c] I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.
[d] II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.
[e] III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di fregata aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.
[f] Ciclo di 2 anni: 5 promozioni il primo anno, 4 promozioni il secondo; promozioni da attribuirsi ai Capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.
[g] Ciclo di 2 anni: 5 promozioni il primo anno, 6 promozioni il secondo; promozioni da attribuirsi ai Capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.
[h] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.
[i] Ciclo di 3 anni: 18 promozioni il primo anno, 17 promozioni il secondo e terzo anno.
[l] 1 anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto.